

**CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA
SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1, LETT. F)**

L’Agenzia LAORE Sardegna, (C.F. 03122560927) con sede legale in Cagliari, Via Caprera n. 8, rappresentata dalla Dr.ssa Maria Ibba, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Agenzia medesima, denominata in seguito più brevemente “Agenzia LAORE“

E

La **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale** (C.F. 80002870923) con sede in Cagliari Via XXVIII Febbraio n. 1 rappresentata dalla Dr.ssa Emerenziana Silenu, nella sua qualità di Direttore ff del Servizio Affari Generali, Bilancio e Controlli FSE, settore Bilancio, personale e lista speciale L.R. 3/2008, denominato in seguito più brevemente “Assessorato del Lavoro”

PREMESSO

- che la L.R. 05/03/2008 n. 3 all’ art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all’ Albo di cui all’art. 1 L.R: 42/89;
- che la D.G.R. 23.12.2014 n. 52/22 relativa al “Processo di ricollocazione presso gli Enti pubblici del personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3” prevede il rinnovo delle convenzioni stipulate con gli Enti pubblici, per l’annualità 2015;

- che l'interesse dell'Amministrazione è di avvalersi del dispositivo dell'art. 6, comma 1, lettera f) L.R. 3/2008;
- che è stato stipulato un protocollo d'intesa tra l'Agenzia LAORE e l'Assessorato del Lavoro, con il quale è stato previsto il rinnovo della mobilità temporanea dei Sigg.ri : Salvatore Lochi, matr. n. 850021; Antonio Luigi Tilocca, matr. 850026;
- che nel predetto protocollo è contenuta la volontà a stipulare apposita convenzione per la mobilità temporanea, dei Sigg.ri Salvatore Lochi e Antonio Luigi Tilocca iscritti alla Lista speciale ad esaurimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) L.R. 3/2008, i quali si dichiarano favorevoli al rinnovo della mobilità temporanea per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso le strutture dell'Agenzia LAORE;
- che tale mobilità è stata concordata tra l'Assessorato del Lavoro, i lavoratori interessati e l'Agenzia LAORE che dispone che, a seguito della L.R. 2/8/2013, n. 22, art. 2, la spesa relativa al personale iscritto alla Lista speciale L.R. 3/2008, art. 6, comma 1, lett. f), è resa obbligatoria e collocata nella strategia regionale 01, spesa per il pubblico impiego, il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Sociale ha disposto, con nota del 24.09.2013, prot. n. 43361, l'applicazione dei vincoli normativi imposti dal DL 78/2010, art. 9, e ss.mm.ed ii., alla gestione amministrativa del personale della Lista a decorrere dalla mensilità di settembre 2013;

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Assessorato del Lavoro consente la mobilità temporanea presso l'Agenzia LAORE dei Sigg.ri:

- Salvatore LOCHI nato a Nurachi il 17.03.1954, residente a Massama (OR) Via Cornus n. 13, livello funzionale V, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 01/07/2008, matricola n. 850021;
- Antonio Luigi TILOCCA, nato a Burgos il 01.02.1958, residente in Oristano via Scirocco n. 5, livello funzionale V, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 11/07/2008, matricola n. 850026;

visto anche il consenso acquisito con dichiarazione del 11.12.2014 prot. entr. nn. 47855, 47858 del 15.12.2014 rilasciata dai medesimi lavoratori.

Art. 2

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

Art. 3

Mansioni

I dipendenti interessati alla mobilità temporanea dovranno espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, ai sensi del C.C.N.L. della Formazione Professionale, presso la struttura dell'Agenzia LAORE.

Art. 4

Posizione giuridica

Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dai lavoratori interessati alla mobilità e si impegnano ad applicare il C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale.

Art. 5

Orario di lavoro e aspetti organizzativi

I dipendenti svolgeranno le proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal vigente C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale ed in maniera funzionale alle esigenze del servizio di destinazione all'interno dell'Agenzia LAORE. Con riguardo agli aspetti organizzativi della gestione del personale ed, in particolare per la rilevazione delle presenze giornaliere e di tutti gli aspetti che ne costituiscono la struttura, verrà applicato il medesimo sistema utilizzato per il personale dell'Agenzia LAORE.

L'Agenzia LAORE si impegna a trasmettere mensilmente, e comunque entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, la specifica delle presenze giornaliere del personale in mobilità al fine di consentire la predisposizione delle retribuzioni ed il conseguente pagamento delle spettanze e degli oneri accessori nel rispetto del C.C.N.L. di settore e della normativa vigente.

Art. 6

Finanziamento

I costi previsti per la durata della presente convenzione, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015, pari a € 78.176,11, comprendenti le retribuzioni, gli oneri accessori, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, saranno così ripartiti: € 58.632,09 (pari al 75% dell'importo di € 78.176,11) saranno a carico dell'Assessorato del Lavoro, mentre € 19.544,02 (pari al 25% dell'importo di € 78.176,11) saranno a carico dell'Agenzia LAORE, come da prospetto riepilogativo (allegato A alla presente convenzione).

Eventuali voci retributive accessorie, (quali missioni, trasferte, lavoro straordinario, corsi di aggiornamento ed altre eventuali) sono interamente a carico dell'Agenzia LAORE, nel rispetto del CCNL della Formazione Professionale e tenuto conto dell'ambito lavorativo in cui il personale opera.

L'Assessorato del Lavoro provvederà direttamente al pagamento della retribuzione ai dipendenti in mobilità temporanea.

La quota del 25% della convenzione, maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, sarà corrisposta all'Assessorato del Lavoro dall'Agenzia LAORE al termine di ciascun anno solare dietro formale richiesta dell'Assessorato del Lavoro medesimo.

L'Assessorato del Lavoro provvederà, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti di natura fiscale, assicurativa e previdenziale dovuti per il lavoratore interessato. Sarà tuttavia responsabilità dell'Agenzia LAORE comunicare tempestivamente tutte le informazioni che necessitano all'Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, per ottemperare agli obblighi di legge nei termini previsti. Qualora i ritardi o le omissioni dell'Agenzia LAORE dovessero generare sanzioni o responsabilità civili o penali a carico dell'Amministrazione regionale, quest' ultima si rivarrà nei confronti della medesima Azienda.

Art. 7

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per i dipendenti in mobilità temporanea presso le strutture dell'Agenzia LAORE è competenza della medesima provvedere all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti in mobilità temporanea verrà esercitata dall'Assessorato del Lavoro.

Qualora dovessero ricorrere gli estremi per l'applicazione di sanzioni disciplinari, l'Agenzia LAORE dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

Art. 9

Clausola compromissoria

Le parti convengono sin da ora che, per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione saranno deferite in esclusiva al Foro di Cagliari.

Art. 10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano di far riferimento alla normativa vigente.

Art. 11

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Cagliari,

Per l'Agenzia LAORE

Dr.ssa Maria Ibba

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr.ssa Emerenziana Silenu

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2: Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 8: Clausola compromissoria

Cagliari,

Per l'Agenzia LAORE

Dr.ssa Maria Ibba

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr.ssa Emerenziana Silenu
